

R. G. N. 6823/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nel procedimento ex art. 28 della legge 20.05.70 n. 300 promosso da:

"FIOM CGIL - Federazione Italiana Operai Metallurgici aderente alla CGIL - Provincia di Bari", con l'assistenza e difesa degli avv.ti Ettore Sbarra e Leonardo Netti;

contro

"", con l'assistenza e difesa dell'avv. Pasqua Triggiani;

-letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8.07.2024, osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.

È opportuno premettere che l'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori definisce la condotta antisindacale in modo teleologico e non analitico, qualificando come tale una determinata condotta, non in base alle sue modalità esteriori, ma in relazione al risultato perseguito, ovvero alla sua idoneità ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale ovvero il diritto di sciopero (Cass. 12 giugno 1997 n. 5295); sicché, anche condotte astrattamente legittime potrebbero, in concreto, incidere negativamente sulla libertà sindacale, laddove dovessero assumere, per particolari modalità di tempo e di luogo ovvero per la loro reiterazione, un carattere apertamente discriminatorio e persecutorio nei confronti dell'attività sindacale del lavoratore, anche ove il datore di lavoro non avesse inteso perseguire uno scopo antisindacale (Cass. 12 giugno 1997 n. 5295).

In punto di fatto, si evidenzia che, con ricorso ex art. 28 L. 300/1970, la "FIOM CGIL - Federazione Italiana Operai Metallurgici" aderente alla "CGIL - Provincia di Bari", ha chiesto al Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, di accertare e dichiarare l'antisindacalità della condotta della società convenuta con conseguente cessazione ed ordine alla società



di consentire alla Fiom Cgil di tenere in azienda le assemblee, nei modi e nei termini di cui all'art. 20 L. 300/1970.

La condotta censurata è consistita, in particolare, nel diniego espresso dalla società alla "FIOM CGIL", a fronte della richiesta di quest'ultima, di indire l'assemblea sindacale, presso le sedi e durante l'orario di lavoro dei dipendenti della predetta società.

La società resistente ha motivato il diniego *de quo* osservando che la FIOM CGIL non contasse all'interno dell'azienda alcun iscritto e, quindi, alcuna rappresentanza sindacale costituita; inoltre, in sede giudiziale la difesa della società resistente ha propugnato una interpretazione sistematica, in chiave restrittiva, delle disposizioni rilevanti in relazione alla fattispecie in esame, legittimante il diniego (artt. 20 L. 300/1970 e 78-79 CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti- UNIONMECCANICA CONFAPI, FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL).

Effettivamente, il potere di convocazione delle assemblee ex art. 20 legge n. 300 del 1970, spetta esclusivamente alla R.S.A. di cui all'art. 19 stessa legge, singolarmente o congiuntamente, escluso ogni altro organismo, come affermato dalla Corte Costituzionale con la ordinanza n. 170 del 1995 che, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 20.5.1970 n. 300, sollevata con riferimento agli artt. 3, 18, 21, 39 e 41 Cost., ha rimarcato la legittimità della scelta del legislatore di subordinare l'esercizio del diritto unicamente ad organismi sindacali dotati di effettiva rappresentanza dei dipendenti dell'azienda.

Sono, tuttavia, fatte salve pattuizioni di maggiore favore ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 citato (*"Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali"*).

Con riguardo a tale profilo, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 6.6.2017 n. 13978) nel riconoscere il diritto di convocare l'assemblea sindacale anche alle singole componenti delle rappresentanze sindacali unitarie, hanno sottolineato che l'autonomia collettiva garantita dall'articolo 39 Cost. può prevedere prerogative diverse o ulteriori rispetto a quelle riconosciute a livello legislativo, ben potendo trascinare dalla relativa cornice di riferimento, con gli unici limiti dell'art. 17 legge n. 300 del 1970 e dell'esistenza di una effettiva rappresentatività.

In altre parole, in materia di convocazione delle assemblee sindacali, le Sezioni Unite, nel riconoscere il diritto di convocare l'assemblea anche alle singole componenti delle rappresentanze sindacali unitarie, hanno statuito che l'autonomia collettiva garantita dall'art. 39 Cost. può prevedere prerogative *diverse ed ulteriori* rispetto a quelle riconosciute a livello legislativo, con gli unici limiti della L. n.



300 del 1970, art. 17, e dell'esistenza di una effettiva rappresentatività.

Invero, il diritto di convocazione delle assemblee sindacali è riconosciuto dall'art. 20 dello Statuto dei lavoratori alle r.s.a. ed analoga prerogativa - in forza della clausola di riserva di cui all'ultimo comma dell'art. cit., che legittima una più favorevole disciplina delle modalità di esercizio di tale diritto da parte dei contratti collettivi, anche aziendali - **può essere attribuita dall'autonomia collettiva alle r.s.u. nonché ad altre organizzazioni sindacali, se dotate di effettiva rappresentatività dei dipendenti dell'azienda, così come chiarito dalla Corte cost. con ordinanza del 16 maggio 1995, n. 170, e purché non violino il divieto di interlocuzione privilegiata con il datore di lavoro, evincibile dall'art. 17 st.lav. (Cass. civ., Sez. lavoro, ordinanza del 10.10.2018, n. 25103: fattispecie in cui è stato ritenuto antisindacale il rifiuto della società datrice di lavoro di consentire l'indizione di assemblea ad oo.ss., ancorché non costituite in r.s.a., ma firmatarie del c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva).**

Nel caso in esame, non risultano esservi le limitazioni di cui si è detto innanzi, atteso che la FIOM CGIL è firmataria del contratto collettivo applicato nella unità produttiva (cfr. Corte Cost. sent. 492/1995 e n. 244/1996 sul concetto di rappresentatività).

La CGIL, di cui la FIOM è organizzazione di categoria, inoltre, è firmataria dell'Accordo Interconfederale del luglio 2016; accordo espressamente richiamato dall'art. 79 del medesimo CCNL, applicato all'unità produttiva, che detta la disciplina in materia di assemblea. La predetta circostanza, peraltro pacifica e non contestata, risulta dagli atti ed in particolare dalla documentazione allegata dall'organizzazione ricorrente, dalla quale si evince la sottoscrizione dell'Accordo interconfederale da parte dell'organizzazione medesima.

Occorre a questo punto appurare la corretta interpretazione dell'art. 79 del CCNL di settore, al fine di verificare il diritto della O.S. ricorrente alla convocazione dell'assemblea sindacale, presso le sedi della società resistente, ancorché nessun lavoratore alle dipendenze di quest'ultima risulti iscritto all'organizzazione predetta.

L'art. 79 CCNL dispone infatti quanto segue:

"L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della Legge 300 del 20 maggio 1970 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità. È ammesso lo svolgimento delle riunioni stesse anche durante l'orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore complessive nell'anno solare, per le quali sarà corrisposta la normale retribuzione.

In favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016 è fatto salvo il diritto ad indire singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art.20, legge n. 300/1970.



Di norma l'assemblea avrà luogo al termine della giornata lavorativa o del turno, per i turnisti.

Le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o le RSU daranno preventiva comunicazione di almeno 48 ore della volontà di effettuare una assemblea, del relativo ordine del giorno, e dei nominativi dei dirigenti esterni qualora questi intendano partecipare.

Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti [...]” (cfr. art. 79 cit.).

Il dato letterale è sufficientemente chiaro ed univoco, non residuando dubbi interpretativi circa il corretto significato da attribuirsi alla norma da esso risultante.

La diversa interpretazione, patrocinata dalla società convenuta, in assenza di altri indici dai quali desumere un collegamento tra gli artt. 78 e 79 del CCNL di settore, non può trovare accoglimento.

Del resto, una interpretazione diversa da quella strettamente letterale, nella misura in cui sia volta ad estromettere dalla platea dei soggetti legittimati alla convocazione dell'assemblea le oo.ss. firmatarie dell'Accordo interconfederale del 2016 ancorché non costituite in r.s.a. - nonostante il chiaro tenore letterale della disposizione normativa ed in assenza di una espressa volontà in tal senso - appare oltremodo lesiva della libertà e della autonomia sindacale garantita dall'art. 39 Cost.

In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni innanzi esposte, il ricorso deve essere accolto.

Deve essere pertanto ordinato alla società resistente di consentire alla FIOM CIGL di tenere le assemblee sindacali secondo le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 20 L. 300/1970 e 79 del CCNL applicato all'unità produttiva.

Al fine di rimuovere gli effetti delle condotte datoriali sulla libera esplicazione dei diritti di libertà sindacale della O.S. ricorrente, deve ordinarsi alla società resistente di dare adeguata pubblicità in azienda alla presente decisione, segnatamente a mezzo dell'affissione del presente decreto nella bacheca aziendale per trenta giorni.

Le spese processuali -liquidate e distratte secondo i valori minimi, attesa la non complessità della controversia, nella misura indicata nell'infrascritto dispositivo - seguono la soccombenza.

P. T. M.

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara antisindacale la condotta tenuta dalla società resistente ordinando a quest'ultima la cessazione della condotta e la rimozione degli effetti;



- ordina alla società resistente di consentire alla FIOM CGIL di tenere le assemblee sindacali secondo le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 20 L. 300/1970 e 79 del CCNL applicato all'unità produttiva;
- ordina alla società resistente di dare adeguata pubblicità in azienda alla presente decisione, a mezzo dell'affissione del presente decreto nella bacheca aziendale per trenta giorni;
- condanna la società resistente alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell'O.S. ricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.689,00 oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
- manda gli atti alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Bari, 24.07.2024

Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)

